

Con la nuova disciplina gli operatori rispondono anche dei danni causati dai fornitori di servizi

Responsabilità dell'agente di viaggi e del tour operator

*Di PAOLO COSSA

Entra in vigore il Decreto Legislativo 111/95: quali sono le nuove responsabilità a carico degli agenti di viaggio e degli organizzatori? Quali saranno i cambiamenti nel mercato assicurativo? In sintesi, ecco cosa accadrà

Il 14-10-95 entra in vigore il Decreto Legislativo 17-03-95 n°111 concernente i viaggi. In sostanza ad i clienti tutto compreso.

In questo ambito desideriamo esaminare, in modo semplice e schematico, il diverso regime di responsabilità posto a carico degli agenti di viaggio dal Decreto Legislativo 111 rispetto alla CCV e quali saranno i presumibili cambiamenti che il nuovo decreto porterà nel mercato assicurativo. Tralasciamo di parlare delle responsabilità per gli errori compiuti direttamente dall'agente di viaggio e dai suoi dipendenti e soffermiamoci, in particolare, sulla responsabilità dell'agente di viaggio per i danni causati al passeggero dai fornitori dei servizi turistici (trasporto, alloggio ed altri servizi relativi allo svolgimento del viaggio). Parliamo pertanto delle responsabilità convenzionalmente attribuite all'organizzatore di viaggi per fatti ed omissioni non sue o dei suoi dipendenti, ma per danni causati dai fornitori dei servizi turistici da lui scelti.

Vedi tabelle 1 e 2.

Desideriamo precisare che a tutt'oggi esistono due diverse ipotesi di interpretazione della CCV. Il raffronto di responsabilità è stato effettuato seguendo l'interpretazione meno pesante per l'organizzatore di viaggi; tale interpretazione è sostenuta da diversi giuristi ed è stata finora seguita dalle compagnie di assicurazione.

Comunque anche seguendo l'interpretazione più penalizzante (responsabilità non circoscritta alla scelta del fornitore di servizi ma come quella del fornitore di servizi) la responsabilità dell'organizzatore di viaggi sarebbe limitata conformemente alle disposizioni che regolano i vari servizi prestati. In pratica la CCV intenderebbe responsabilizzare l'organizzatore di viaggi per le medesime somme dell'effettivo responsabile. Viceversa,

seguendo i criteri di tutela del consumatore che hanno ispirato il Decreto Legislativo, è possibile che, applicando la nuova disciplina, i giudici assegnino indennizzi adeguati alle norme italiane e non limitati alle norme o consuetudini in uso nei paesi dove avviene il danno.

Riflessi assicurativi

In base alle nuove norme, gli assicuratori della responsabilità civile dell'organizzatore di viaggi, in caso di danno ai passeggeri durante un trasporto aereo, marittimo, terrestre o durante il soggiorno in albergo, non potranno più invitare il passeggero danneggiato a presentare il reclamo direttamente al fornitore del servizio turistico, invocando il diligente comportamento dell'organizzatore.

Gli assicuratori dovranno invece rispondere direttamente dei danni, salvo poi rivalersi, una volta indennizzato il viaggiatore, nei confronti del vero responsabile. Non solo, ma gli indennizzi liquidati ai passeggeri potrebbero essere ben più elevati di quelli recuperabili con la rivalsa contro il vettore o l'albergo. Questi ultimi, in base a norme locali, potrebbero infatti essere tenuti a corrispondere indennizzi più bassi di quelli previsti dal Decreto Legislativo 111/95. Cosa avverrà, inoltre, in caso di rivalsa contro un vettore, un armatore, un albergatore, una società di pullman del terzo mondo anche nel caso che questi soggetti non fossero protetti da minori limiti di indennizzo? Con quali massimali saranno assicurati (nell'ipotesi che siano assicurati)? Quali indennizzi potranno essere assegnati dai Tribunali locali abituati a valutare la vita umana con pochi soldi? E' chiaro che il Decreto Legislativo 111/95 costituisce un notevole aggravio di rischio per le responsabilità dell'organizzatore, soprattutto nei viaggi verso paesi sottosviluppati. Come reagiranno pertanto gli assicuratori che coprono queste responsabilità? E' probabile che dovranno es-

TAB. 1

	CCV legge 1084/77	Legislativo 111/95 Decreto
Responsabilità del venditore o intermediario	Il venditore è responsabile nei confronti del viaggiatore solo per i suoi obblighi di intermediario di viaggio diligente e per gli atti ed omissioni dei suoi impiegati.	idem
Responsabilità dell'organizzatore: - per mancate, incomplete o difformi esecuzioni dei servizi turistici (overbooking, alberghi di categoria inferiore, coincidenza saltata, visita non effettuata, ecc.) - per danni causati in conseguenza di difettosa esecuzione del servizio turistico tale da provocare danno al passeggero e alle sue cose (furto o danneggiamento bagagli o danni fisici in conseguenza di caduta aereo, affondamento traghetto, ribaltamento pullmino, ecc.)	L'organizzatore è responsabile in prima persona nei confronti del viaggiatore. L'organizzatore è responsabile nei confronti del viaggiatore solo se non dimostra di essersi comportato da agente di viaggio diligente nella scelta del fornitore di servizi (colpa in eligendo).	idem L'organizzatore è responsabile in prima persona nei confronti del viaggiatore a meno che il danno sia imputabile: - al viaggiatore stesso - a terzi estranei alla fornitura dei servizi turistici - a caso fortuito o di forza maggiore.

TAB. 2

Limiti d'indennizzo (per passeggero) dovuti dall'organizzatore

	CCV legge 1084/77	Decreto Legislativo 111/95
Per responsabilità dell'intermediario o venditore	Fino a 10.000 Franchi Germinal (ca. L. 60 mil.)	- 100.000 DSP (ca. L. 260 mil.) nel trasporto aereo internazionale - 70.000 DSP (ca. L. 180 mil.) nel trasporto ferroviario internazionale - 50.000 Franchi Germinal (ca. L. 300 mil.) negli altri casi di danno (trasporto terrestre e marittimo, soggiorno alberghiero, ecc.)
Per responsabilità dell'organizzatore - per danni fisici al passeggero	Fino a 50.000 Franchi Germinal (ca. L. 300 mil.)	- 2.000 Franchi Germinal (ca. L. 12 milioni) - 100 volte il costo giornaliero della camera di albergo per danni ai bagagli per responsabilità dell'albergo (art. 1783 e seguenti C.C.)
- per danni alle cose	-2.000 Franchi Germinal (ca. L. 12 milioni)	idem
- per qualsiasi altro danno	5.000 Franchi Germinal (ca. L. 30 mil.)	idem

minare più in dettaglio l'attività dei tour operator; per esempio dovranno tener conto della destinazione dei viaggi, quali vettori e quali trasportatori interni verranno utilizzati e dovranno inoltre stabilire dei tassi differenziati a seconda delle destinazioni dei viaggi. Probabilmente l'applicazione pratica di questa nuova impostazione giuridica non sarà immediata e non tutti i viaggiatori penseranno subito a coinvolgere l'agenzia organizzatrice in caso di inconvenienti o incidenti avvenuti durante il trasporto o il soggiorno, ma la tendenza futura sarà certamente in tal senso e gli assicuratori dovranno prevedere tale atteggiamento ed adeguare gli strumenti assicurativi e i relativi premi.

*Titolare della Borghini e Cossa Assicurazioni

inverno
capodanno

spagna
portogallo
micronesia
polinesia
fiji
olimpiadi
antartide
tariffe aeree

squirrel
tel. 02/7381942
fax 02/733349



SEMPRE PIÙ FACILE L'INGRESSO IN TURCHIA PER GLI ITALIANI

Il ministero degli Affari Esteri Italiani ha recentemente comunicato a tutti gli enti interessati il ripristino, a tempo indeterminato, del regime semplificato d'espatrio verso la Turchia con la sola carta d'identità per tutti i turisti italiani in viaggio organizzato oltre che per i croceristi, ai quali era già stata applicata tale disposizione fin dall'estate del 1994. L'Ambasciata di Turchia è inoltre impegnata a proseguire il dialogo con le autorità italiane al fine di ripristinare l'uso della carta d'identità anche per i turisti italiani in viaggio individuale, per i quali resta per ora in vigore l'obbligo del passaporto.

ADELTUR

è

Gran Bretagna

06/79810801